



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

**PROPOSTA DI LEGGE N. 409/XII DI INIZIATIVA DEL
CONSIGLIERE REGIONALE CAPUTO**

RECANTE:

*“Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia
regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti
produttivi)”*

RELATORE: PIERLUIGI CAPUTO

Il dirigente

f.to Antonio CORTELLARO

Il Presidente

f.to Luciana DE FRANCESCO

Proposta di legge n. 409/XII di iniziativa del consigliere regionale Caputo recante:

“Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare la legge regionale 29 marzo 2024, n. 16, al fine di consentire il pieno avvio e la conseguente operatività dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi. Nello specifico, la proposta di legge nel suo complesso reca tre articoli.

Con l’art. 1 si interviene per specificare meglio la portata del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16/2024, oltre che delimitare con maggiore puntualità con l’introduzione del comma 8 all’articolo 12 della legge regionale che l’Agenzia subentra nel diritto d’uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Terina nonché nella titolarità di tutti i suoi beni strumentali materiali ed immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della fondazione medesima.

La proposta di legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, così come previsto dall’articolo 2 della proposta di legge medesima.

Infine, l’articolo 3 della proposta dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Proposta di legge n. 409/XII di iniziativa del consigliere regionale Caputo recante:
“Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che la modifica proposta ha natura prettamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche della l.r. 29 marzo 2024 n. 16	//	//	//
2	Indica l’invarianza finanziaria del testo della proposta di legge	//	//	//
3	Dispone l’entrata in vigore anticipata della legge.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge n. 409/XII di iniziativa del consigliere regionale Caputo recante:
“Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi)”

Art. 1

(Modifiche della l.r. 16/2024)

1. Nella legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 dell’articolo 2, le parole da: “la” a “Santelli” sono sostituite dalle seguenti: “il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme (CZ)” e le parole: “dispone di” sono sostituite dalle seguenti: “mantiene le attuali”;
- b) nel comma 5 dell’articolo 9, le parole: “di destinazione” sono sostituite dalla seguente: “costitutivi”;
- c) nell’articolo 12:
 - 1) nella lettera e) del comma 5, le parole: “la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;
 - 2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“8. L’Agenzia subentra nel diritto d’uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Mediterranea Terina OLNUS, nonché nella titolarità dei beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione medesima, che dovessero residuare all’esito della liquidazione coatta amministrativa.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.